

**Criteri per la mobilità del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(co.co.co.) nelle istituzioni scolastiche siciliane**

PREMESSO:

che la vigente normativa di riferimento prevede che i soggetti già titolari, alla data del 25 maggio 1999, di progetti di lavoro socialmente utile presso le scuole statali per lo svolgimento di attività parzialmente riconducibili a quelle proprie degli assistenti amministrativi e tecnici, continuino a prestare la propria opera al medesimo fine, mediante la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le scuole medesime;

che il Decreto Ministeriale n. 128 del 27 luglio 2001 dispone che "Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni dei profili professionali di assistente amministrativo o assistente tecnico, destinatari degli incarichi di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2" deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

I contingenti di posti sottratti per effetto delle norme suindicate, pur concorrendo a costituire la dotazione organica di istituto e quindi provinciale, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.";

che con nota ministeriale prot. n. 5213 del 22 giugno 2011, inviata al Direttore regionale della Sicilia, la Direzione Generale per il personale scolastico dispone che qualora tali accantonamenti non possano essere disposti nella scuola dove i soggetti in questione prestano attualmente la propria opera, si deve provvedere ad accantonare comunque il numero di posti necessari in altra scuola della medesima provincia, ricorrendo, in tal caso, al disposto di cui all'art. 4 del DPR 119/2009 ed in particolare al comma 5 dello stesso;

che ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.L. 44/2001 e secondo quanto ribadito nelle note recanti le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale, le scuole ricevono le risorse finanziarie occorrenti per i contratti in oggetto, solo in ragione dei posti a tal fine accantonati;

che a norma dell'art. 4, comma 5 del DPR 119/2009, il Direttore regionale ha il compito di assicurare che detto personale co.co.co. sia utilizzato in maniera più efficace ed efficiente e che comunque in nessun caso può essere autorizzato il permanere nelle scuole di personale co.co.co. in esubero rispetto all'accantonamento in organico di diritto con conseguente scopertura di posti in altra istituzione scolastica;

Vista l'Intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritta il 30/09/2002 dal MIUR e dalle OO.SS. di categoria;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15/07/2004 (GU n. 203 del 30/08/2004) che fornisce indicazioni circa il regime fiscale e previdenziale e l'autonomia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche;

DISPONE

i criteri per disporre annualmente la mobilità del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) delle istituzioni scolastiche siciliane sono i seguenti:

Art. 1 - Individuazione dei posti disponibili

Dopo la chiusura delle aree per la determinazione dell'organico di diritto, gli Ambiti Territoriali rendono noti i posti che si sono resi disponibili per effetto della ridistribuzione degli accantonamenti che, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale annuale sulla determinazione dell'organico di diritto, deve tenere conto della clausola di salvaguardia del personale di ruolo.

Art. 2 - Graduatoria di istituto del personale co.co.co. e individuazione del personale soprannumerario

- a) Al fine di consentire una rapida esecuzione delle operazioni di mobilità dopo la chiusura delle aree per la determinazione dell'organico di diritto, i dirigenti scolastici delle scuole dove il personale co.co.co. risulti in soprannumero rispetto ai posti accantonati sono incaricati di redigere la compilazione delle graduatorie di istituto del personale co.co.co.;
- b) Per la definizione della suddetta graduatoria e l'individuazione del personale soprannumerario saranno utilizzati, ove applicabili, i criteri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. così come riepilogati al successivo art. 4.

Art. 3 - Presentazione delle domande di mobilità

Il personale individuato in soprannumero sarà invitato dai dirigenti scolastici a presentare domanda di mobilità. In assenza di presentazione della domanda il personale sarà assegnato d'ufficio sulle sedi rimaste disponibili dopo le assegnazioni del personale che ha presentato regolare domanda.

L'istanza dovrà essere compilata su apposito modulo che sarà redatto e distribuito alle scuole a cura degli ambiti territoriali; tale modulo dovrà essere trasmesso, debitamente compilato e firmato dagli interessati, a cura delle istituzioni scolastiche, entro i termini fissati nel presente accordo.

Art. 4 - Criteri per la compilazione della domanda

Dirigente:



Responsabile del procedimento:



Fermo restando che, ove applicabili, nella valutazione delle domande l'Ufficio si conformerà ai criteri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., si precisa quanto segue:

- a) l'anzianità di servizio deve intendersi uguale per tutti i lavoratori: dal 1 luglio 2001 al termine di scadenza di presentazione della domanda;
- b) Come espressamente richiesto dalle OO.SS. di categoria con nota prot. n. 27 del 13/11/2015 si terrà conto della continuità di servizio presso l'istituzione scolastica di attuale assegnazione, applicando il punteggio previsto dalla tabella al punto I dell'allegato E del CCNI mobilità del personale ATA vigente;
- c) Le esigenze di famiglia saranno valutate, ove applicabili, secondo i criteri previsti dalla tabella al punto II dell'allegato E del CCNI mobilità del personale ATA vigente;
- d) Si applicherà, ove applicabile, il sistema delle precedenza comuni, limitatamente al personale con disabilità e personale con particolare bisogno di cure continuative e all'assistenza al coniuge, al figlio ovvero da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità grave di cui all'art. 7, comma 1, punto III e punto V del CCNI mobilità vigente;
- e) Nella domanda tutti i partecipanti alla mobilità dovranno esprimere in ordine di preferenza tutte le sedi indicate come disponibili;
- f) A parità di punteggio costituirà precedenza la maggiore età anagrafica.

Art. 5 – Termini per le operazioni di mobilità

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale co.co.co. è fissato annualmente e verrà comunicato alle istituzioni scolastiche tramite apposita circolare a cura degli Ambiti Territoriali.

Gli Ambiti Territoriali al fine di consentire il rinnovo contrattuale e la presa di servizio del personale nella nuova sede assegnata fin dall'1 settembre, elaboreranno le domande e ne pubblicheranno i risultati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 agosto.

Palermo, 22/12/2015

Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte

